

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di impresa

per

la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo Di Vittorio

contro

Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D’Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio Paoli

avv. Massimo Costantini

RGC 55547/2022

dott. Ruggiero Aldo

udienza 22/01/2024

\*\*\*\*\*

MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N° 3 C.P.C.

La soc. coop. Velinia si riporta ai precedenti scritti difensivi insistendovi.

Circa le richieste istruttorie avanzate da parte avversa nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n° 2 c.p.c., la società convenuta si oppone all’ammissione della prova testimoniale articolata.

In particolare:

- i capitoli 1, 2, 4 e 5 riguardano fatti pacifici tra le parti, poiché non contestati.

I capitoli 1, 2 e 4 sono, altresì, provati e provabili documentalmente. Circa la partecipazione del rappresentante di lista, teste Colacicchi, all’assemblea del



22/5/2022 la prova documentale è costituita dallo stesso verbale di assemblea

(all. 4 della comparsa di costituzione). Il capitolo di prova n. 4 è assolutamente generico, non essendo dato comprendere quale sia il concetto di “operazioni di voto .... con espressione individuale ...”, né tantomeno la conferenza della prova. Inoltre, il medesimo capitolo di prova sembra palesemente formulato per ottenere la prova negativa dell’assenza dell’alzata di mano, circostanza, tra l’altro, incontestata;

- i capitoli di prova nn. 3 e 6 appaiono all’evidenza inconferenti, essendo - al più - volti a dimostrare la tesi della società convenuta, ovverosia come la decisione assembleare sia stata legittimamente assunta dai soci;

- il capitolo 7 riguarda una circostanza non allegata dagli attori, introdotta esclusivamente con la richiesta di prova. Lo stesso capitolo è irrilevante ai fini del decidere poiché, il fatto oggetto di richiesta istruttoria, non è neanche potenzialmente un fatto costitutivo delle domande giudiziali. Peraltro, i signori Emiliano Aloisi, Alberto di Silvestro e Giovanni Serani non risultano essere soci della cooperativa e avrebbero dovuto essere chiamati direttamente alla prova;

- stesse argomentazioni valgono per il capitolo di prova n. 8, il quale, inoltre, appare circostanza pacifica (all. 4 comparsa di costituzione e risposta) né gli attori hanno mai contestato, nemmeno giudizialmente, una eventuale erroneità nel conteggio dei voti;

- il capitolo 9 è fatto non allegato dagli attori e irrilevante ai fini del giudizio.

- il capitolo di prova n. 10 è circostanza pacifica;

\* \* \*

In caso di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova articolati dagli



attori chiede ammettersi prova contraria sugli stessi capitoli indicando a testi quelli già elencati per la prova diretta.

La cooperativa convenuta si oppone all'ordine di esibizione richiesto in quanto il "*registro delle votazioni*" è stato già oggetto di deposito nel fascicolo giudiziale con la comparsa di costituzione e risposta (all. 4) , mentre le schede di voto sono state oggetto di riconteggio da parte del Colacicchi. Conteggio di cui, tra l'altro, non si contesta l'esito, né le modalità.

Inoltre, le schede recanti l'espressione del singolo voto, in quanto documentazione della cooperativa, potevano essere richieste in copia dagli attori nella loro qualità di soci (tranne il signor Paoli). Sotto altro profilo, appare evidente come non sia evincibile il fine della richiesta istruttoria e, come noto, l'istanza genericamente formulata è inammissibile, posto che l'ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (cfr. Cass. 26943/2007); vieppiù, l'ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che, come nel caso di specie, la parte avrebbe potuto – ma non ha fatto - acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio (cfr. Cass. 149/2003).

\* \* \*

La società convenuta insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la propria memoria *ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.*

Rieti – Roma, li 16 giugno 2023



avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo di Vittorio

